

Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88

Giudizio in via incidentale

Fatto

In seguito alla condanna per lesioni personali le parti lese agivano in sede civile chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla loro integrità fisica dalla condotta criminosa del convenuto (per il c.d. danno biologico).

Il giudice a quo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 3, 24, 33 Cost. posta l'irrisarcibilità del danno da lesione del diritto fondamentale alla salute come danno patrimoniale o come danno morale.

Diritto

«Il bene a questa afferente è tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso.

Da tale qualificazione deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza. Ciò deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate.»